

N. R.G. 2709/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pierfilippo Mazzagrecò, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2709/2014** promossa da:

GUBBINI LUCIANO, con il patrocinio dell'Avv. CASOLI ANGIOLO;

ATTORE

contro

FALLIMENTO DI FIORIN BEATRICE, con il patrocinio dell'Avv. BARTERA RINO

CONVENUTO

avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di compenso d'appalto

----- § -----

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il decreto col quale il fallimento di Fiorin Beatrice ha ingiunto il pagamento del compenso per l'esecuzione di lavori appaltati deve essere revocato perché emesso da giudice incompetente, rilievo pregiudiziale rispetto alla questione della sua eventuale inefficacia per il vano decorso del termine dell'art. 644 cod. proc. civ. ed ostativo all'esame del merito della questione anche nei limitati termini dell'eccepito difetto di "legittimazione passiva" e della cessazione della materia del contendere rispetto al sopravvenuto pagamento del capitale.

Il curatore agisce per la domanda di condanna al pagamento di un credito preesistente nel patrimonio del fallito, così domandando l'esecuzione del contratto nel quale pretende di non essere subentrato, cosicché è perfettamente pertinente il richiamo dell'opponente all'insegnamento di Cass., S.U. n. 10880 del 2015, peraltro concernente appunto ipotesi in cui si è fatta opposizione a ingiunzione per il pagamento del corrispettivo dell'appalto di servizi già eseguiti



in forza di contratto contenente clausola di arbitrato internazionale, che argomenta *a contrario* proprio dall'art.83 bis l. fall, e conclude che "deve ... ritenersi che detta clausola conservi la sua efficacia ove il curatore subentri nel rapporto, non essendo consentito a quest'ultimo recedere da singole clausole del contratto di cui chiede l'adempimento.

Non è poi certo rilevante che ciò rappresenti, ovviamente, anche gestione del patrimonio del fallito.

Deve allora prendersi atto che con l'art. 15 del contratto le parti convengono che tutte le controversie in merito all'interpretazione, all'esecuzione del contratto e alle norme applicabili, saranno rimesse alla decisione del collegio arbitrale composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo con funzione di Presidente, di comune accordo ovvero in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale competente in relazione al luogo in cui si svolgono i lavori (per l'orientamento giurisprudenziale favorevole all'interpretazione nel senso della ritualità dell'arbitrato convenuto anche prima dell'entrata in vigore della l. n. 40/2006 cfr. Cass., Sez. 1, sent. n. 6909 del 2015, in logica consequenzialità rispetto a Cass., S.U., sent. n. 24153 del 2003).

S'impone pertanto la revoca del decreto ingiuntivo emesso da giudice incompetente, dovendo la controversia essere rimessa agli arbitri.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo opposto per essere competenti sulla controversia gli arbitri e condanna il convenuto fallimento di Fiorin Beatrice a rimborsare all'opponente le spese di lite, in ragione di € 2.800,00, oltre rimborso spese forfetario del 15%

Così deciso in Ancona, il 22 ottobre 2016

Il Giudice dott. Pierfilippo Mazzagrecò

